

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 12-2919

**Legge regionale 63/1978. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per l'anno 2021. Contributo regionale di euro 1.300.000,00 per l'anno 2021.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978 e nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 1/2019, quali indirizzi per il finanziamento per l'anno 2021 dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, le seguenti disposizioni:

1.1. destinare, quale onere massimo, euro 1.300.000,00 per l'erogazione, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. 131-9455 del 28 agosto 2008 e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014, con particolare riferimento, come esplicitato in premessa, agli articoli 6 (effetto di incentivazione), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 12 (relazioni), del contributo regionale relativo al finanziamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale;

1.2. individuare le PMI attive nel settore agricolo, quali beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 702/2014;

1.3. stabilire che ai fini della concessione del contributo i beneficiari dell'aiuto devono aver dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

1.4. escludere dalla concessione dei contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014;

2. di dare atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazioni), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi

ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 5 che dispone che gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3., lettera d) dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

3. di dare atto che il presente provvedimento per le risorse pari ad euro 1.300.000,00 trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio gestionale regionale:

con l'impegno n. 2021/2771 di euro 300.000,00 assunto sul capitolo di spesa 166033/2021 (Missione 16 – Programma 1601);

con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa 166033/2021 (Missione 16 – Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2021;

4. di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione nonché, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

5. di stabilire che l'adozione del provvedimento di approvazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola di cui al presente provvedimento, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)